

1478\22 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Seconda Sezione Civile

Così composta:

- dott.ssa Annamaria Loprete	Presidente rel.
- dott. Fabrizio Nicoletti	Consigliere
- dott. Nicola Mario Condemi	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n.1478 iscritta in grado di appello al ruolo generale della Corte dell'anno 2022

Promossa da

Baldi Group s.r.l. in persona del legale rappresentante Stefano Baldi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Garzarelli e Michelangelo Pacini del foro di Prato come da procura in atti

Reclamante

contro

Fallimento Baldi Group s.r.l. in persona del curatore dott.ssa Cristina Pantera

Reclamato contumace

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Falso e Marco Fallaci come da procura notarile in atti

reclamato



Con l'intervento del

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze.

Trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta con ordinanza collegiale del **16.12.2022** sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Per la reclamante: *"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis:- in rito e in tesi: accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'istanza di fallimento proposta dall'INPS e del decreto di fissazione di udienza e di convocazione della debitrice fallenda e per l'effetto revocare la sentenza n. 37/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e ancora per l'effetto revocare il dichiarato fallimento di Baldi Group S.r.l. con ordine di pubblicazione ex art. 17 L.F.;*

- in via preliminare, in ipotesi: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Pistoia a pronunciare la sentenza di fallimento, a favore della declaratoria di competenza del Tribunale di Firenze, e per l'effetto, revocare la sentenza n. 37/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e ancora per l'effetto revocare il dichiarato fallimento di Baldi Group S.r.l. con ordine di pubblicazione ex art. 17 L.F.; - nel merito e in denegata ipotesi: accertare e dichiarare l'insussistenza dello stato di insolvenza di Baldi Group S.r.l. e per l'effetto revocare la sentenza n. 37/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e ancora per l'effetto revocare il dichiarato fallimento di Baldi Group S.r.l. con ordine di pubblicazione ex art. 17 L.F. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio."

Per l'INPS: *"Voglia l'On.le Corte di Appello respingere il reclamo proposto dalla Baldi Group s.r.l. con il favore delle spese del presente grado di giudizio."*

Il PG: interviene ma non conclude.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Pistoia con sentenza n.37 del 19.7.2022, su ricorso dell'INPS, ha dichiarato il fallimento di Baldi Group s.r.l. dopo aver preliminarmente affermato la propria competenza ex art. 9 L.F. a decidere sul ricorso, in ragione del fatto che, alla luce degli elementi addotti dal ricorrente, la sede effettiva della società non corrispondeva a quella dichiarata al Registro delle Imprese, ma si radicava in Monsummano Terme ove vi era l'unica attività



produttiva della convenuta (esercente l'attività di gestione, mantenimento e custodia di cavalli da corsa) mentre presso la sede legale dichiarata in Firenze la società era irreperibile, come attestato dalla relata dell'ufficiale giudiziario e dalle informazioni da questi assunte in loco in sede di notifica del ricorso per fallimento.

Nel dichiarare il fallimento il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1-5-15 ult.c. Legge Fallimentare, e segnatamente: la natura commerciale dell'impresa, lo stato di insolvenza della fallita, desunta dalla incapacità stabile e non transitoria di far fronte con regolarità all'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi alla luce della entità complessiva dei debiti scaduti verso l'Erario; il superamento dell'indebitamento minimo di cui all'art. 15 u.c. L. Fall. sommando i crediti scaduti dell'ente ricorrente a quelli già scaduti dell'Erario, che da soli ammontavano a circa € 359.140,65.

In merito alla sussistenza dei limiti dimensionali dell'impresa ex art. 1 c.2 L.F., ha ritenuto che, non essendosi costituita la Baldi Group, non è stata data la prova incombente sulla debitrice del mancato raggiungimento congiunto delle tre soglie quantitative richieste.

Avverso la sentenza ha proposto reclamo a questa Corte ex art. 18 L.F. **Baldi Group s.r.l.** facendo valere i seguenti motivi di impugnazione:

- 1) Nullità della sentenza per nullità della notificazione del ricorso per fallimento e del relativo decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare perché non correttamente perfezionata secondo la *lex specialis* prevista dall'art. 15 Legge Fallimentare.

La reclamante deduce che, dopo l'esito negativo della notifica via pec effettuata dalla Cancelleria del Tribunale fallimentare di Pistoia all'indirizzo della società risultante dal Registro delle Imprese, il creditore procedente Inps aveva tentato la notifica del ricorso e del decreto il 7.6.2022 attraverso Ufficiale Giudiziario presso la sede legale dell'impresa dichiarata al R.I, ovvero in Firenze viale Don Minzoni n.38, indirizzo presso il quale la società era irreperibile; a seguito di questa



notifica infruttuosa anziché completare l'iter notificatorio speciale previsto dall'art. 15 L.F. mediante deposito presso la Casa Comunale di Firenze ove l'impresa ha la sede legale dichiarata, il creditore aveva proceduto alla notifica presso il domicilio del legale rappresentante p.t. Stefano Baldi, in Mosummano Terme, via Rubattorno n.280\A ai sensi dell' art. 145 c.p.c., sempre attraverso ufficiale giudiziario, notifica compiutasi non personalmente a mano del legale rappresentante, ma a mano del padre di questi convivente Baldi Alessandro.

Eseguita in tal modo la notifica per la instaurazione del contraddittorio dell'udienza prefallimentare, essa era da considerarsi nulla in quanto la procedura prevista dall'art.15 L.F. rappresenta *lex specialis* rispetto a quella ordinaria e non derogabile, non potendosi procedere ai sensi dell'art. 145 c.p.c. neppure in via sussidiaria e residuale.

- 2) Erroneità della sentenza per avere affermato la sussistenza dello stato di insolvenza della Baldi Group, quando invece il debito scaduto verso l'Inps ammontava a circa € 13.000,00, (quello portato su decreto ingiuntivo) tale da non integrare neppure la soglia dell'indebitamento minimo, mentre non potevano essere presi in considerazione i debiti complessivi verso l'Erario pari all'asserita somma di € 359.140,65, in quanto nel fascicolo di primo grado non vi è traccia di alcuna comunicazione da parte dell'Erario.

Ha domandato dunque che fosse dalla Corte pronunciata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento ovvero che fosse disposta la sua revoca per l'insussistenza dell'indeffettibile prova dello stato di insolvenza della fallita.

La Curatela, ritualmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace, mentre si è costituito l'INPS che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.

La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta con ordinanza collegiale del 16.12.2022 sulle conclusioni sopra trascritte, senza i termini del 190 c.p.c. attesa la specialità del rito.



Il reclamo è infondato e va disatteso sotto entrambi i profili.

La questione pregiudiziale di nullità della sentenza per omessa regolare citazione della società fallita per l'udienza prefallimentare di cui **al primo motivo** è superata alla luce di una corretta interpretazione della *ratio legis* che sta a monte della speciale procedura di notifica contemplata nell'art.15 L.F.: la *ratio* è quella della semplificazione delle notifiche dei ricorsi per fallimento nella prospettiva dell'accelerazione del rito fallimentare, per cui il legislatore ha fatto carico innanzitutto a tutte le società commerciali di munirsi di un indirizzo pec dichiarato al Registro delle Imprese a cui le cancellerie fallimentari possano fare agevole riferimento per la notifiche dirette - che rappresenta il sistema di notifica prioritario e principale - e conseguenzialmente dell'obbligo per le imprese iscritte di tenere costantemente aggiornato e funzionante il predetto indirizzo per consentire la notifica telematica degli atti. La successiva forma di notifica nell'ipotesi di impossibilità di effettuare quella diretta è sempre ispirata alla medesima logica di speditezza con la scelta elettiva da parte del legislatore di indirizzarla direttamente all'impresa e quindi alla sede legale dichiarata della stessa al R.I. Solo l'irreperibilità dell'impresa presso la sede dichiarata abilita la forma di notifica presuntiva realizzata mediante deposito dell'atto presso la casa Comunale ove essa ha sede legale, secondo il modello contemplato dall'art. 140 c.p.c.

Se è dunque indiscutibile il fatto che si tratti di un iter notificatorio speciale e semplificato, ciò non implica necessariamente, come immediato precipitato logico, che in tutti i casi in cui la notifica avvenga in una forma diretta che consenta una maggiore e senz'altro sicura conoscibilità dell'atto al destinatario dello stesso, essa - solo perché non si sia svolta nelle forme previste dall'art. 15 - debba considerarsi nulla o invalida.

Nel caso di specie è accaduto che l'iter notificatorio speciale previsto dall'art. 15 L.F. è stato rispettato nei due passaggi iniziali essenziali: la notifica diretta via pec effettuata dalla cancelleria fallimentare, conclusasi con esito infruttuoso, e la notifica a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede



dell'impresa, al pari diretta e al pari non andata a buon fine, avendo addirittura l'ufficiale giudiziario accertato, da informazioni raccolte in loco, che quell'impresa non aveva proprio sede in quel luogo da più di dieci anni.

A questo punto quand'anche il creditore procedente avesse notificato alla debitrice mediante deposito presso la casa comunale di Firenze, la conoscenza dell'atto da notificare poteva considerarsi acquisita solo in via meramente presuntiva, ma la notifica, rispettosa di quell'iter era comunque valida per disposizione legislativa. Attraverso la notifica ordinaria ex art. 145 c.p.c. effettuata direttamente al legale rappresentante a mezzo ufficiale giudiziario, con consegna al padre convivente, si è verificata paradossalmente una situazione di conoscibilità in concreto dell'atto ben più ampia di quanto possa garantire il deposito presso la casa comunale, che, per quanto detto, non offre alcuna certezza che l'atto sia effettivamente entrato nella sfera conoscitiva del notificando e ciò tanto più in ragione, nel caso specifico, del fatto che non si trattava di una irreperibilità temporanea, ma che presso quella sede dichiarata al R.I. non vi era alcuna traccia della Baldi Group s.r.l., con l'acquisita certezza in definitiva che quella era una sede meramente fittizia.

Tutta la giurisprudenza dunque invocata da parte reclamante per contestare la validità della notifica effettuata dall'INPS (Cass. 19688\17, 5311\20, 4030\22, 7258\22) va letta nella prospettiva inversa, nel senso che nei casi esaminati dalla Corte si prospettava dalle parti l'esigenza di un'alternativa notificatoria maggiormente aderente all'esigenza di conoscibilità dell'atto secondo la norma dell'art. 145 c.p.c., mentre la Corte ha contrapposto, quale barriera argomentativa, l'autosufficienza e la correttezza della notifica eseguita secondo l'iter dell'art. 15 L.F. perché *lex specialis*, ma è evidente che non vale il contrario allorquando è stata posta in essere una notifica più garantista quale è quella diretta al legale rappresentante, come nel caso di specie è accaduto.

La questione della competenza territoriale resta superata da quanto accertato circa l'operatività dell'impresa in Monsummano, e considerato altresì che la



reclamante non ha addotto alcuna valida giustificazione per contrastare l'accertata inesistenza della sede legale effettiva in Firenze.

Quanto al **secondo motivo**, si deve precisare che la reclamante ha contestato lo stato di insolvenza e innanzitutto il fatto che non fosse stata raggiunta neppure la soglia dell'indebitamento minimo di € 30.000,00 ex art. 15 ult.c. L.F.

Osserva la Corte che sebbene l'Inps in veste di creditore procedente abbia fatto valere solo un credito portato su decreto ingiuntivo non opposto per € 12.967,52, in realtà, sia in sede di udienza prefallimentare sia nel presente giudizio di reclamo, ha dato prova di vantare verso la Baldi Group crediti scaduti per il complessivo importo di € 42.638,64 notificati con avvisi di accertamento presso la sede legale e mai opposti dalla Baldi Group, il che consente di ritenere ampiamente integrata, solo sulla base dei crediti rivendicati dall'Inps, la soglia suddetta.

Quanto allo stato di insolvenza, benché agli atti del fascicolo telematico non si rinviene effettivamente la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate in risposta alle informazioni richieste dal tribunale, circa l'esistenza di debiti complessivi verso l'Erario di € 359.140,65, ad integrare la situazione di insolvenza vale la prova offerta dal ricorrente secondo cui, a decorrere dall'anno 2012 la società non ha mai versato i contributi previdenziali per i propri dipendenti maturando un indebitamento globale di oltre € 125.000,00 come si evince dagli avvisi elencati in atti e che per il recupero dei relativi crediti è stata incaricata L'Agenzia Riscossione che procede autonomamente. Sebbene la reclamante abbia eccepito la prescrizione di tali crediti, l'eccezione non è dettagliata e non può essere presa in considerazione in questa sede non potendo la Corte conoscere eventuali atti interruttivi da parte dell'ente esattore. Può solo in questa sede affermarsi che, sia con riferimento al credito ingiunto dall'Inps sia con riferimento agli altri crediti portati sulle relative cartelle, la reclamante non ha contestato la loro debenza deducendo quindi di averli opposti, sicché il mancato pagamento non può che dipendere dalla mancanza di risorse economiche o di liquidità.



Paradossalmente anche i crediti di non rilevante importo non onorati e non contestati sono sintomatici della difficoltà dell'impresa a far fronte con regolarità all'adempimento delle proprie obbligazioni.

Da ultimo si osserva che neppure è stata dalla reclamante addotta l'esenzione dal fallimento per il mancato raggiungimento dei limiti dimensionali.

Il gravame va quindi respinto con condanna del reclamante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Inps liquidate come da dispositivo.

La Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater D.P.R. 115\02 per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Baldi Group s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Pistoia n.37 del 19.7.2022, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:

- Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna la reclamante al pagamento delle spese in favore dell'INPS, spese che si liquidano in € 3.400,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
- Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater D.P.R. 115\02 per il raddoppio del contributo unificato.
- Manda alla Cancelleria per le notificazioni e per gli altri adempimenti di cui all'art. 18 comma 13 Legge Fallimentare.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio telematica del 16.12.2022.

Il Presidente est.

dott.ssa Annamaria Loprete

nota la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.



Sentenza n. 2886/2022 pubbl. il 22/12/2022
RG n. 1478/2022
Repert. n. 3027/2022 del 22/12/2022

